# ORDINANZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
25 marzo 1998 *

Nel procedimento C-174/97 P,

**Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA)**, associazione di diritto francese, con sede in Parigi,

**Union des sociétés étrangères d'assurances (USEA)**, associazione di diritto francese, con sede in Parigi,

**Groupe des assurances mutuelles agricoles (Groupama)**, associazione di diritto francese, con sede in Noisy-le-Grand (Francia),

**Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances (FNSAGA)**, associazione di diritto francese, con sede in Parigi,

**Fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances (FCA)**, associazione di diritto francese, con sede in Parigi,

**Bureau international des producteurs d'assurances et de réassurances (BIPAR)**, associazione di diritto francese, con sede in Parigi,

con gli avv. ti Xavier de Roux e Dominique Voillemot, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Jacques Loesch, 11, rue Goethe,

ricorrenti,

* Lingua processuale: il francese.

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) il 27 febbraio 1997, nella causa T-106/95, FFSA e a./Commissione (Racc. pag. II-229),

procedimento in cui l'altra parte è:

**Commissione delle Comunità europee,** rappresentata dal signor Gérard Rozet, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

sostenuta da

**Repubblica francese,** rappresentata dalla signora Kareen Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor Jean-Marc Belorgey, chargé de mission presso la medesima direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,

e

**la Posta,** persona giuridica di diritto pubblico francese, con sede in Boulogne-Billancourt (Francia), con l'avv. Hervé Lehman, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,

intervenienti,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, P. J. G. Kapteyn (relatore) e J. L. Murray, giudici,

avvocato generale: A. Saggio
cancelliere: R. Grass

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

## Ordinanza

1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 5 maggio 1997, la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA), l'Union des sociétés étrangères d'assurances (USEA), il Groupe des assurances mutuelles agricoles (Groupama), la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances (FNSAGA), la Fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances (FCA) e il Bureau international des producteurs d'assurances et de réassurances (BIPAR) hanno impugnato, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, la sentenza del Tribunale di primo grado 27 febbraio 1997, causa T-106/95, FFSA e a./Commissione (Racc. pag. II-229; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha respinto la loro domanda d'annullamento della decisione della Commissione 8 febbraio 1995, comunicata alle ricorrenti con lettera datata 21 febbraio 1995, relativa a una procedura ai sensi dell'art. 93 del Trattato CE (aiuti di Stato n. NN 135/92, attività concorrenziali della Posta francese), pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* 7 ottobre 1995 (GU C 262, pag. 11; in prosieguo: la «decisione controversa»).

2 Dalla sentenza impugnata risulta che, il 12 dicembre 1990, il Bureau international des producteurs d'assurances et de réassurances (BIPAR), la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances (FNSAGA) e la Fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances (FCA) depositavano presso la

Commissione una denuncia relativa agli aiuti concessi, a loro parere, alla Poste (l'ente postale francese, in prosieguo: la «Posta») dalla legge 2 luglio 1990, n. 90-568, relativa all'organizzazione del servizio pubblico delle Poste e Telecomunicazioni (in prosieguo: la «legge 1990»), pubblicata nel *Journal officiel de la République française* (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese, in prosieguo: il «JORF») 8 luglio 1990 (punti 4 e 7 della sentenza impugnata).

3 In forza dell'art. 1 di tale legge la Posta è strutturata, a partire dal 1° gennaio 1991, come persona giuridica di diritto pubblico posta sotto la sorveglianza del ministro delle Poste e Telecomunicazioni.

4 L'art. 2 della legge include, tra le attribuzioni della Posta, la possibilità di offrire «prestazioni relative ai mezzi di pagamento e di trasferimento di fondi, ai prodotti di investimento e di risparmio, alla gestione dei patrimoni, ai prestiti di risparmio immobiliare e a qualsiasi prodotto d'assicurazione». L'art. 7 prevede che la Posta «è legittimata a svolgere, in Francia e all'estero, tutte le attività direttamente o indirettamente collegate ai suoi scopi. A tal fine, e alle condizioni previste dal suo capitolato d'oneri, essa può costituire filiali ed acquisire partecipazioni in società, gruppi od organismi aventi scopi collegati o complementari». Infine, l'art. 21 della legge dispone segnatamente che «le basi imponibili della Posta [in materia di imposte locali] sono oggetto di un abbattimento pari all'85% del loro importo, a motivo dei vincoli di servizio pubblico in tutto il territorio nazionale e di partecipazione all'assetto del territorio imposti a tale gestore».

5 Con lettera datata 26 dicembre 1994 le denuncianti FFSA, Groupama e USEA intimavano alla Commissione, ai sensi dell'art. 175 del Trattato, «di prendere definitivamente posizione sulla risposta da dare alla [loro] denuncia in merito ai due punti seguenti:

(...)

— l'infrazione lamentata ex art. 92, vale a dire gli abbattimenti di cui beneficia la Posta in materia di imposte locali» (punto 12).

6 Con lettera datata 21 febbraio 1995, la Commissione comunicava al governo francese che, nella decisione controversa, essa aveva deciso di non considerare aiuto statale ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE l'agevolazione fiscale di cui la Posta può godere in forza dell'art. 21 della legge 1990, pari, nel 1994, a 1,196 miliardi di FF (punto 13).

7 Con lettera datata 21 febbraio 1995 la Commissione inviava per conoscenza copia della decisione impugnata alle denuncianti FFSA, Groupama e USEA (punto 15).

8 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 aprile 1995, i ricorrenti proponevano un ricorso dinanzi al Tribunale.

9 Per una più ampia illustrazione dei fatti che hanno dato origine alla lite, si fa rinvio ai punti 1-24 della sentenza impugnata.

## Sentenza impugnata

10 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso.

11 Il primo e il secondo motivo dei ricorrenti, fondati sulla violazione dei diritti della difesa e dell'obbligo di motivazione della decisione controversa, sono stati dichiarati irricevibili (punti 49 e 61 della sentenza impugnata).

12 Con il loro terzo motivo, i ricorrenti asserivano che la Commissione aveva commesso un errore di valutazione in quanto aveva utilizzato un metodo inadeguato di valutazione del costo supplementare connesso agli obblighi di servizio pubblico incombenti alla Posta.

13 A tal proposito, il Tribunale ha ritenuto quanto segue:

«97. Occorre ricordare preliminarmente che le ricorrenti non contestano l'esistenza di un costo supplementare generato dai vincoli di servizio pubblico incombenti alla Posta. Al contrario, esse si limitano a sostenere che la Commissione avrebbe manifestamente sovrastimato detto costo supplementare della Posta, utilizzando metodi di calcolo errati.

98. Al fine di esaminare la fondatezza delle censure sollevate nell'ambito del presente motivo, occorre ricordare che dall'art. 90, n. 3, e dalla struttura dell'insieme delle disposizioni di tale articolo risulta che il potere di sorveglianza di cui dispone la Commissione nei confronti degli Stati membri responsabili di una violazione delle norme del Trattato, in particolare di quelle relative alla concorrenza, implica automaticamente l'esercizio di un ampio potere discrezionale da parte di tale istituzione.

99. Tale potere discrezionale è tanto più ampio, per quanto riguarda in particolare l'osservanza delle norme in materia di concorrenza da parte degli Stati membri, in quanto, da una parte, la Commissione, ai sensi dell'art. 90, n. 2, deve tener conto, nell'esercizio di tale potere, delle esigenze inerenti al compito specifico delle imprese interessate e, dall'altra, le autorità degli Stati membri, dal canto loro, possono disporre, in taluni casi, di un potere discrezionale altrettanto ampio per disciplinare talune materie, come l'organizzazione dei servizi pubblici nel settore postale, al centro della presente fattispecie (sentenza del Tribunale 27 ottobre 1994, causa T-32/93, Ladbroke Racing/Commissione, Racc. pag. II-1015, punto 37).

100. Trattandosi, nella fattispecie, di una questione implicante una valutazione di fatti economici complessi, il margine discrezionale riguardante la valutazione del costo supplementare del servizio pubblico è ancora più ampio, ed è paragonabile al potere discrezionale spettante alla Commissione in sede di applicazione dell'art. 92, n. 3, del Trattato (sentenze della Corte 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione, Racc. pag. I-307, punto 49, 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-959, punto 56, e 21 marzo 1991, causa C-303/88, Italia/Commissione, Racc. pag. I-1433, punto 34).

101. Per di più, dalla giurisprudenza risulta che, in sede di ricorso d'annullamento, al giudice comunitario compete solo verificare se la decisione [controversa] sia viziata da uno dei motivi di illegittimità di cui all'art. 173 del Trattato; esso non può però sostituire la propria valutazione dei fatti, in particolare sotto il profilo economico, a quella dell'autore della decisione (sentenza della Corte 15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra/Commissione, Racc. pag. I-3203, punto 23). Ne consegue che il controllo che il Tribunale è chiamato a compiere nella fattispecie sulla valutazione della Commissione deve essere limitato alla verifica dell'esattezza materiale dei fatti e dell'assenza di un errore manifesto di valutazione.

102. A tal riguardo dagli atti risulta che, al fine di calcolare il costo supplementare derivante per la Posta dai suoi obblighi di servizio pubblico, la Commissione ha compiuto un'analisi economica complessa sulla base di due studi effettuati sia dalla Posta stessa, sia da consulenti esterni».

14 Dopo aver illustrato la portata di questi studi, il Tribunale ha espresso il seguente giudizio:

«106. (...) basandosi su una tal analisi dei fatti, la Commissione ha accertato, nelle debite forme, l'esistenza per la Posta di un costo supplementare pari a — almeno — 1,32 miliardi di FF. Il suddetto costo supplementare, generato in primo luogo dal mantenimento di una presenza degli uffici postali economicamente non redditizi in zone rurali, è legato all'adempimento dei servizi di interesse economico generale ai sensi dell'art. 90, n. 2, del Trattato, cui la Posta è tenuta, vale a dire al

rispetto dei vincoli di servizio pubblico in tutto il territorio nazionale e alla partecipazione all'assetto del territorio. Utilizzando i metodi di calcolo prima illustrati, la Commissione ha infatti confrontato il costo generato dagli uffici economicamente non redditizi situati in zone rurali con il costo medio degli uffici postali francesi.

107. Il Tribunale ritiene che le censure dedotte dalle ricorrenti in merito agli asseriti vizi di cui i metodi di calcolo sarebbero gravati non sono tali da inficiare le valutazioni della Commissione.

(...)

112. Occorre inoltre constatare che le ricorrenti non hanno fornito la prova dell'esistenza di un metodo alternativo e più preciso per calcolare il costo supplementare sulla base dei dati all'epoca disponibili.

113. Dato che le ricorrenti si sono limitate a contestare, in modo generale, le valutazioni compiute dalla Commissione, senza aver prodotto elementi in grado di mettere in dubbio dette valutazioni, alla luce delle precedenti considerazioni occorre pertanto concludere nel senso che le ricorrenti non hanno dimostrato che la Commissione, nel valutare il costo supplementare del servizio pubblico, abbia basato la sua decisione su fatti materialmente inesatti o abbia abusato del suo potere discrezionale in materia.

114. È pacifico che il vantaggio fiscale controverso di cui la Posta gode in forza dell'art. 21 della legge 1990, vale a dire l'abbattimento dell'85% operato sul valore delle basi imponibili in materia di imposte locali, è stato pari, nel 1994, a 1,196 miliardi di FF. Il Tribunale ritiene pertanto che la Commissione ha giustamente considerato che l'importo del suddetto vantaggio fiscale non superasse il costo

supplementare del servizio pubblico, anche basandosi sull'ipotesi minima, vale a dire di un costo supplementare valutato pari a 1,32 miliardi di FF (v. precedente punto 106).

115. Per quanto concerne la domanda mirante a che il Tribunale disponga, in applicazione degli artt. 66 e 70 del regolamento di procedura, una perizia al fine di determinare se il metodo utilizzato dalla Commissione e le valutazioni tenute presenti fossero adeguate, è giocoforza constatare che le ricorrenti non hanno prodotto elementi tali da far presumere che la Commissione abbia commesso errori manifesti di valutazione determinando il costo supplementare di cui trattasi. In tali circostanze non occorre disporre una perizia, dato che è alla ricorrente che incombe l'onere della prova quando essa contesta la valutazione di fatti economici compiuta dalla Commissione nell'ambito del suo potere discrezionale».

15 Con il loro quarto motivo, i ricorrenti sostenevano che la Commissione aveva violato gli artt. 92 e 90, n. 2, del Trattato. Questo motivo si articolava in due parti. Da un lato, quest'ultima disposizione non avrebbe consentito di esentare l'agevolazione fiscale contestata dal divieto di cui all'art. 92 del Trattato e, dall'altro, la Commissione avrebbe omesso di valutare l'effetto che questa agevolazione fiscale avrebbe esercitato sulla concorrenza (punto 117).

16 Per quanto concerne, in particolare, il presupposto secondo il quale l'aiuto dovrebbe essere destinato alle attività proprie del servizio pubblico e non dovrebbe in nessun caso andare a profitto delle attività concorrenziali, il Tribunale ha sintetizzato l'argomento dei ricorrenti nei seguenti termini:

«134. (...) le ricorrenti allegano che, all'atto di adottare la sua decisione, la Commissione non sarebbe stata in grado di garantire l'assenza di sovvenzioni incrociate a vantaggio delle attività concorrenziali della Posta. Esse deducono al riguardo che il metodo di confronto utilizzato dalla Commissione, consistente nel verificare se

l'importo del vantaggio fiscale di cui godrebbe la Posta superi o meno il costo supplementare del servizio pubblico, sarebbe censurabile già in linea di principio. Detto argomento implica due aspetti essenziali.

135. Da un lato, in assenza di qualsiasi contabilità analitica all'interno della Posta, sarebbe impossibile affermare, come fatto dalla Commissione, che il vantaggio fiscale di cui trattasi compensi solo il costo supplementare del servizio pubblico. Esso andrebbe a vantaggio dell'impresa "Posta", vale a dire di tutte le attività di quest'ultima e quindi anche delle attività da essa svolte nel settore delle assicurazioni, il che sarebbe contrario alle regole in materia di concorrenza. A tal riguardo, le ricorrenti sottolineano che gli stessi uffici e lo stesso personale sono destinati contemporaneamente ai servizi di interesse pubblico e ai servizi concorrenziali. Per di più, dalla giurisprudenza discenderebbe che un aiuto attribuito a un'impresa come la Posta, al fine di compensare il costo supplementare del servizio pubblico, consentirebbe a quest'ultima di destinare altre risorse a beneficio delle sue attività concorrenziali o, quanto meno, di favorire lo sviluppo di tali attività a costi ridotti (sentenza della Corte 21 marzo 1991, Italia/Commissione, già citata, punto 14).

136. Sempre sotto tale aspetto, le ricorrenti affermano che l'aiuto controverso non sarebbe strettamente mirato alle attività proprie del servizio pubblico, come imposto dal diritto comunitario, poiché, secondo l'art. 21 della legge 1990, l'abbattimento dell'85% a beneficio delle basi imponibili della Posta includerebbe la totalità dei costi e del volume d'affari di quest'ultima, ivi compresa la quota derivante dalle attività concorrenziali.

137. D'altro canto, i dati confrontati dalla Commissione non sarebbero in realtà tra loro comparabili, poiché il mantenimento di uffici postali in zone rurali non sarebbe legato a un problema di redditività, bensì alla necessità di mantenere una "amministrazione di base" in dette zone, nella cornice dell'assetto del territorio. Pertanto, il costo di un servizio pubblico dipenderebbe unicamente da decisioni politiche e altro non sarebbe che il costo che la collettività ritiene opportuno sostenere per esso».

17 Quanto al quarto motivo, il Tribunale si è così espresso:

«163. Nell'ambito del presente motivo spetta al Tribunale esaminare le censure dedotte dalle ricorrenti per quanto concerne, in primo luogo, la fondatezza dell'affermazione della Commissione secondo la quale, in osservanza dell'art. 90, n. 2, del Trattato, il vantaggio fiscale controverso accordato alla Posta non costituirebbe un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato, in quanto il suo importo sarebbe inferiore al costo supplementare del servizio pubblico; in secondo luogo, la questione se l'aiuto sia necessario all'adempimento delle missioni particolari di cui la Posta è investita; infine, in terzo luogo, la questione se la Commissione, basandosi sul fatto che l'importo del vantaggio fiscale rimarrebbe inferiore al costo supplementare del servizio pubblico, potesse a buon diritto ritenere che non ci fosse motivo di concludere nel senso di un trasferimento di risorse dallo Stato verso le attività concorrenziali della Posta.

164. Secondo il disposto dell'art. 92, n. 1, del Trattato, "salvo deroghe contemplate dal presente Trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".

165. Dall'art. 90 del Trattato risulta che l'art. 92 riguarda il complesso delle imprese, private o pubbliche, ed il complesso delle produzioni delle suddette imprese, con la sola riserva dell'art. 90, n. 2 [sentenza (22 marzo 1977, causa 78/76) Steinike & Weinlig (Racc. pag. 595), punto 18). La competenza della Commissione a valutare, in forza dell'art. 93 del Trattato, la compatibilità degli aiuti si estende del pari agli aiuti concessi dagli Stati alle imprese di cui all'art. 90, n. 2, con particolare riguardo alle imprese che gli Stati membri hanno incaricato della gestione di servizi di interesse economico generale [sentenza (15 marzo 1994, causa C-387/92), Banco Exterior de España (Racc. pag. I-877), punto 17). Occorre inoltre ricordare che le regole in materia di concorrenza si applicano parimenti al settore postale [sentenze della Corte 12 febbraio 1992, cause riunite C-48/90 e C-66/90, Paesi Bassi e a./Commissione, Racc. pag. I-565, e (19 maggio 1993, causa C-320/91) Corbeau (Racc. pag. I-2533)].

166. Come già precedentemente ricordato (punto 114), è pacifico che il vantaggio fiscale di cui gode la Posta è stato pari, nel 1994, a 1,196 miliardi di FF.

167. Detto vantaggio fiscale costituisce, in linea di principio, aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, poiché esso, pur non implicando un trasferimento di risorse da parte dello Stato, colloca la Posta in una situazione finanziaria più favorevole di quella di altri soggetti tributari passivi, fra i quali le società rappresentate dalle ricorrenti (sentenza Banco Exterior de España, punto 14).

168. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, la nozione di aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato comprende i vantaggi accordati dalle pubbliche autorità i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa (sentenze della Corte 26 settembre 1996, causa C-241/94, Francia/Commissione, Racc. pag. I-4551, punto 34, 11 luglio 1996, causa C-39/94, SFEI e a., Racc. pag. I-3547, punto 58, e Banco Exterior de España, già citata, punto 13).

169. Nei limiti in cui esso sia idoneo ad interferire negli scambi tra gli Stati membri e ad alterare la concorrenza, l'aiuto è, fatte salve le deroghe previste dal Trattato, incompatibile con il mercato comune (sentenza Banco Exterior de España, già citata, punto 15).

170. L'art. 90, n. 2, del Trattato prevede una siffatta deroga quando si tratti di aiuti corrisposti ad un'impresa incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale (v. i precedenti punti 66-72).

171. Infatti, ai sensi dell'art. 90, n. 2, del Trattato, "le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte (...) alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata".

172. Da tale disposto, segnatamente dalle parole "nei limiti in cui *l'applicazione* di tali norme [nel caso di specie, dell'art. 92 del Trattato] non osti all'adempimento (...) della specifica missione", discende che, nell'ipotesi in cui l'art. 90, n. 2 possa essere richiamato, un provvedimento statale soggetto alla disciplina di cui all'art. 92, n. 1, può non di meno essere considerato compatibile con il mercato comune (sentenza Banco Exterior de España, già citata, punti 14 e 15 e, nello stesso senso, conclusioni dell'avvocato generale Lenz pronunciate nella medesima causa, Racc. 1994, pag. I-879, paragrafo 66). Benché si tratti sempre di un aiuto di Stato ai sensi di quest'ultima disposizione, l'effetto delle regole in materia di concorrenza può tuttavia, in tal caso, essere limitato (sentenza della Corte 11 aprile 1989, causa 66/86, Ahmed Saeed Flugreisen e a., Racc. pag. 803, punto 56), di modo che può dichiararsi inapplicabile un divieto di esecuzione di un nuovo aiuto, formulato in base al combinato disposto degli artt. 92 e 93, nn. 2 e 3.

173. L'art. 90, n. 2, del Trattato, il quale introduce una deroga, deve essere interpretato in senso restrittivo. Pertanto, la deroga all'applicazione delle norme del Trattato prevista da tale disposizione è subordinata non solo al fatto che i pubblici poteri abbiano affidato all'impresa di cui trattasi la gestione di un servizio economico di interesse generale, ma anche al fatto che l'applicazione delle norme del Trattato, nel caso di specie dell'art. 92, osti all'adempimento della specifica missione affidatale e che non venga compromesso l'interesse della Comunità (sentenza della Corte 10 dicembre 1991, causa C-179/90, Merci convenzionali porto di Genova, Racc. pag. I-5889, punto 26).

174. Al fine di esaminare la questione se il diritto comunitario osti a che uno Stato membro conceda aiuti di Stato per compensare il costo supplementare gravante su un'impresa incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale ai sensi dell'art. 90, n. 2, del Trattato, costo supplementare derivante dall'adempi-

mento della missione particolare ad essa conferita, occorre ricordare la giurisprudenza concernente l'applicazione del combinato disposto degli artt. 85 e 86 e dell'art. 90, n. 2, del Trattato.

175. A tal fine il Tribunale ricorda che la Corte, nella sentenza 27 aprile 1994, causa C-393/92, Almelo e a. (Racc. pag. I-1477, punto 46), ha riconosciuto che restrizioni della concorrenza da parte di altri operatori economici possono essere ammesse in forza dell'art. 90, n. 2, se risultano necessarie per consentire lo svolgimento di un servizio di interesse generale da parte dell'impresa incaricata. In particolare, la Corte ha a tal riguardo affermato che «si deve tenere conto delle condizioni economiche nelle quali si trova l'impresa, ed in particolare dei costi che essa deve sopportare e delle normative, soprattutto in materia di ambiente, alle quali è soggetta (punto 49). La Corte ne ha dedotto che, nella fattispecie, i divieti sanciti dagli artt. 85 e 86 non ostavano all'applicazione di una clausola di approvvigionamento esclusivo, qualora la restrizione della concorrenza contenuta in detta clausola fosse necessaria per consentire all'impresa interessata di adempiere il suo compito di interesse generale.

176. Nello stesso senso la Corte ha ritenuto, nella sentenza Corbeau, già citata, che il conferimento in esclusiva alla Régie des postes belga di diritti relativi alla raccolta, al trasporto e alla distribuzione della corrispondenza, causa potenziale di restrizioni della concorrenza, poteva essere giustificato qualora tali restrizioni fossero necessarie per garantire l'adempimento della missione specifica assegnata a detta impresa.

177. In quest'ultima causa la Corte ha valutato se l'esclusione della concorrenza fosse necessaria per permettere al titolare in esclusiva del diritto di godere di condizioni economiche accettabili. A tal fine essa ha ritenuto che occorreva "premettere che l'obbligo (...) di garantire [i] (...) servizi in condizioni di equilibrio economico presuppone la possibilità di una compensazione tra i settori di attività redditizi e quelli meno redditizi" (punto 17). Secondo la Corte ciò è possibile solo

accettando l'idea che la concorrenza da parte degli imprenditori privati nell'ambito dei settori economicamente redditizi possa essere limitata (punti 17 e 18).

178. Il Tribunale ritiene che tale giurisprudenza, relativa all'applicazione degli artt. 85 e 86, possa considerarsi valida, mutatis mutandis, nell'ambito degli aiuti di Stato, di modo che la corresponsione di un aiuto di Stato può, ex art. 90, n. 2, del Trattato, sfuggire al divieto di cui all'art. 92 del medesimo Trattato, a condizione che l'aiuto di cui trattasi miri solo a compensare il costo supplementare generato dall'adempimento della missione particolare incombente all'impresa incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale e che la concessione dell'aiuto si riveli necessaria affinché la suddetta impresa possa garantire il rispetto degli obblighi di servizio pubblico ad essa imposti in condizioni di equilibrio economico (sentenza Corbeau, già citata, punti 17-19). L'esame riguardante la necessità dell'aiuto implica una valutazione globale delle condizioni economiche in cui l'impresa di cui trattasi svolge le attività proprie del settore ad essa riservato in esclusiva, senza tener conto degli eventuali benefici che essa può trarre nei settori aperti alla concorrenza.

179. A tal riguardo, dagli atti di causa nonché dalle difese orali svolte in udienza discende che in media, nei primi tre anni successivi all'adozione della legge 1990, la Posta si è trovata *grosso modo* economicamente in pareggio solo al netto delle imposte, vale a dire tenendo conto dello sgravio fiscale controverso.

180. Alla luce di ciò, anche se i risultati di tali esercizi, in assenza di una contabilità analitica che consenta di distinguere tra i diversi settori di attività della Posta, comprendono tutte le attività di quest'ultima, il Tribunale riconosce che la Commissione, senza ignorare i limiti del suo potere discrezionale, poteva ritenere che nella fattispecie il vantaggio fiscale controverso non andasse al di là di quanto era necessario per garantire l'adempimento delle missioni di interesse pubblico di cui la Posta è incaricata, vale a dire segnatamente dell'obbligo di mantenere una presenza postale in zone rurali, essendo legittimo supporre che il costo supple-

mentare da ciò derivante corrisponda a perdite equivalenti per la Posta. Il fatto di aver autorizzato un aiuto di Stato di portata comunque inferiore al suddetto costo supplementare non può quindi, nella fattispecie, portare all'inapplicabilità dell'art. 90, n. 2, del Trattato e, di conseguenza, costituire una violazione dell'art. 92 del medesimo.

181. Il Tribunale rileva peraltro, a tal riguardo, che le ricorrenti non hanno dedotto elementi in grado di corroborare la loro affermazione, secondo la quale l'aiuto controverso non sarebbe necessario per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico incombenti alla Posta. Occorre quindi respingere la censura relativa alla necessità dell'aiuto controverso.

182. In questa fase del ragionamento occorre esaminare le censure delle ricorrenti relative all'inadeguatezza del metodo applicato dalla Commissione. A loro parere, data l'assenza di una contabilità analitica all'interno della Posta, sarebbe impossibile affermare che del vantaggio fiscale controverso non profittino, in violazione del diritto comunitario, le attività concorrenziali di quest'ultima.

183. Spetta quindi al Tribunale esaminare se il metodo di confronto, consistente nel valutare l'importo dell'aiuto di Stato (pari a 1,196 miliardi di FF) in rapporto all'ammontare del costo supplementare della Posta (uguale a 1,32 miliardi di FF — secondo la stima minima, v. i precedenti punti 105 e 106), sia adeguato a garantire debitamente che la concessione del suddetto aiuto non implichi sovvenzioni incrociate a vantaggio delle attività concorrenziali della Posta. Come la Commissione ha giustamente sottolineato nella decisione [controversa], il diritto comunitario impone che dell'aiuto di Stato di cui trattasi non profittino le attività concorrenziali dell'esercente pubblico.

184. A tal riguardo il Tribunale rileva che dagli atti discende che, all'epoca dell'adozione della decisione impugnata, la Posta, nella sua contabilità interna, non registrava separatamente i servizi relativi al settore ad essa riservato in esclusiva, da

un lato, e quelli relativi ai settori aperti alla concorrenza, dall'altro. Del resto, è per tale ragione che il costo supplementare del servizio pubblico è stato calcolato, nella decisione [controversa], sul complesso delle attività della Posta (v. il precedente punto 105).

185. È innegabile che, se la Posta avesse tenuto all'epoca una contabilità analitica del genere, la Commissione avrebbe potuto verificare su basi più sicure l'assenza di sovvenzioni incrociate.

186. Ebbene, il Tribunale constata in primo luogo che il legislatore comunitario non ha finora adottato disposizioni che prevedano la tenuta di un sistema di contabilità analitica per le imprese incaricate di missioni di servizio pubblico, le quali siano parallelamente impegnate in attività in settori concorrenziali.

187. In secondo luogo, l'applicazione concreta delle norme in materia di concorrenza in ipotesi come quella di cui alla fattispecie implica necessariamente valutazioni complesse di ordine economico e giuridico, che devono essere compiute in un contesto comunitario (v., per esempio, sentenza della Corte 21 marzo 1991, Italia/Commissione, già citata, punto 34). Di conseguenza occorre riconoscere alla Commissione un certo margine discrezionale in merito all'adozione del metodo più adeguato ad accertare l'assenza di sovvenzioni incrociate a vantaggio delle attività concorrenziali.

188. Pur essendo vero che la concessione di un aiuto di Stato a un'impresa può consentire a quest'ultima di destinare altre risorse a profitto di altre attività (sentenza 21 marzo 1991, Italia/Commissione, già citata), il Tribunale ritiene tuttavia che, trattandosi di un aiuto corrisposto a favore di un'impresa di cui all'art. 90, n. 2, del Trattato, la possibilità di una sovvenzione incrociata è esclusa finché l'importo dell'aiuto di cui trattasi resti inferiore al costo supplementare generato dall'adempimento della missione particolare ai sensi della suddetta disposizione.

189. Per di più occorre rilevare che si è già avuto modo di dichiarare (punto 178) che il diritto comunitario non osta a che uno Stato membro conceda un aiuto di Stato a un'impresa incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale per compensare il costo supplementare derivante dalla missione particolare ad essa attribuita, a condizione che l'aiuto si riveli necessario affinché la suddetta impresa possa assolvere gli obblighi di servizio pubblico ad essa incombenti in condizioni di equilibrio economico. Di conseguenza, per non privare del tutto di efficacia pratica l'art. 90, n. 2, del Trattato, il Tribunale ritiene che occorre riconoscere che il metodo di confronto utilizzato dalla Commissione era, nella fattispecie, adeguato ad assicurare, nelle debite forme, che la concessione dell'aiuto di Stato non implicasse sovvenzioni incrociate contrarie al diritto comunitario.

190. A tal riguardo occorre sottolineare che le ricorrenti non hanno tentato di dimostrare l'esistenza di un metodo alternativo e più idoneo per accertare che, tenuto conto al contempo dei dati disponibili all'epoca e dello stato del diritto comunitario, dal vantaggio fiscale concesso alla Posta non traessero profitto le attività concorrenziali. Esse non hanno nemmeno dedotto elementi in grado di dimostrare che la Commissione abbia abusato del margine di discrezionalità ad essa spettante in materia.

191. Per quanto concerne la censura delle ricorrenti relativa alla base imponibile dell'abbattimento fiscale controverso, occorre ritenere che quest'ultima è del tutto ininfluente, poiché le ricorrenti non contestano l'importo in cui consiste detto vantaggio fiscale.

192. Quanto agli argomenti delle ricorrenti secondo le quali il costo di un servizio pubblico altro non sarebbe che il costo che la collettività accetta di sopportare per esso e che sarebbe stato del resto preferibile applicare la legge 1982, basti osservare che, come precedentemente constatato (punto 108), in assenza di normative comunitarie in materia, la Commissione non è legittimata a pronunciarsi sull'organizzazione e sull'ampiezza delle missioni di servizio pubblico incombenti a un'impresa pubblica, né sull'opportunità delle scelte politiche operate a tal riguardo dalle competenti autorità nazionali, purché le attività condotte nei settori concorrenziali non

beneficino della concessione dell'aiuto di cui trattasi e l'aiuto corrisposto non superi quanto necessario ad assicurare l'adempimento della missione particolare affidata all'impresa interessata.

193. Il Tribunale ritiene peraltro che, contrariamente a quanto allegato dalle ricorrenti, dall'invito rivolto dalla Commissione al governo francese, affinché quest'ultimo migliori in futuro l'organizzazione contabile della Posta, non può dedursi che la Commissione abbia ammesso, all'atto di adottare la decisione [controversa], l'esistenza di una sovvenzione incrociata. Ad ogni modo, anche se l'organizzazione contabile della Posta dovesse migliorare in futuro, nel senso di una maggiore trasparenza per quanto concerne l'imputazione dei vari costi, tuttavia, come già precedentemente accertato (punti 183-189), la Commissione, basandosi sui dati disponibili all'epoca, ha giustamente ritenuto che la concessione del vantaggio fiscale controverso non comportasse rischi di sovvenzioni incrociate».

## Impugnazione

18 Con il loro ricorso, i ricorrenti chiedono alla Corte di annullare la sentenza impugnata, di annullare la decisione controversa e di dichiarare incompatibili con il mercato comune le disposizioni controverse della legge 1990, in osservanza dell'art. 92, n. 1, del Trattato.

19 A sostegno della loro impugnazione i ricorrenti hanno dedotto un unico motivo, articolato in tre parti.

## Giudizio della Corte

20 Ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura, quando l'impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

21 Prima di esaminare il motivo d'impugnazione dedotto dai ricorrenti, occorre ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, in forza dell'art. 168 A del Trattato CE e dell'art. 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, il ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado può fondarsi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti (v., in particolare, sentenza 1° ottobre 1991, causa C-283/90 P, Vidrányi/Commissione, Racc. pag. I-4339, punto 12, e ordinanza 17 settembre 1996, causa C-19/95 P, San Marco/Commissione, Racc. pag. I-4435, punti 39 e 40).

## Sulla prima parte del motivo

22 Con la prima parte del loro motivo, i ricorrenti contestano al Tribunale il fatto di non aver constatato che né la Commissione, né la Posta, né il governo francese hanno addotto la prova che degli 1,196 miliardi di FF concessi per il 1994 a titolo di aiuto avrebbero goduto solo i servizi di interesse generale della Posta.

23 A tal proposito, i ricorrenti allegano che il Tribunale ha errato nel giudicare che l'aiuto non avrebbe comportato sovvenzioni incrociate a vantaggio delle attività concorrenziali della Posta. Quest'aiuto, costituito da un abbattimento dell'85% delle imposte fondiarie e professionali calcolate su una base imponibile che comprende il fatturato globale, equivarrebbe ad accordare alla Posta una diminuzione dei suoi oneri fiscali sia per le sue attività di interesse generale, sia per quelle da essa svolte in ambito concorrenziale. In assenza di una qualsiasi contabilità analitica che consenta di distinguere tra i vari settori della Posta, il Tribunale non avrebbe dovuto convalidare la decisione della Commissione.

24 Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, non risponde ai requisiti di motivazione di cui all'art. 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia e all'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte il ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi; infatti, un ricorso del genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell'atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, che, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, esula dalla competenza di questa (v., in particolare, ordinanza 12 dicembre 1996, causa C-49/96 P, Progoulis/Commissione, Racc. pag. I-6803, punto 25, e 16 settembre 1997, causa C-59/96 P, Koelman/Commissione, Racc. pag. I-4809, punto 52).

25 Ebbene, nella fattispecie occorre constatare che, come si evince dai punti 134-136 della sentenza impugnata, i ricorrenti si sono limitati a ripetere gli argomenti da essi già illustrati dinanzi al Tribunale, senza cercare di dimostrare che quest'ultimo ha commesso errori di diritto in sede di valutazione. La prima parte del motivo deve pertanto essere dichiarata manifestamente irricevibile.

**Sulla seconda parte del motivo**

26 Con la seconda parte del motivo, i ricorrenti contestano al Tribunale il fatto di aver ignorato l'interpretazione dell'art. 90, n. 2, del Trattato accolta dalla Corte nella citata sentenza Corbeau, escludendo dall'applicazione di questa disposizione il settore delle attività concorrenziali della Posta e ritenendo che l'aiuto dovesse consentire alle imprese di garantire l'adempimento dei suoi obblighi di servizio pubblico in modo equilibrato o, meglio, redditizio.

27 A tal proposito, i ricorrenti allegano che nella fattispecie la questione di principio non è se il costo supplementare derivante dall'obbligo di garantire la presenza del servizio postale in zone rurali fosse o meno coperto interamente o parzialmente da un aiuto, ma di assicurarsi che l'aiuto non finisca col sovvenzionare attività convenzionali e che, anche per tale ragione, esso non sia anticoncorrenziale.

28 Questa parte del motivo si compone, a sua volta, di tre parti.

29 In primo luogo, i ricorrenti contestano al Tribunale il fatto di aver ignorato, nei punti 176 e 177 della sentenza impugnata, la differenza tra la situazione esaminata nella sentenza Corbeau e quella del caso di specie, dato che i ricorrenti non hanno mai la possibilità di intervenire sui mercati riservati alla Posta.

30 A tal proposito, basta osservare che, nei punti 176 e 177 della sentenza impugnata, il Tribunale ha evidenziato — senza essere criticato sul punto dai ricorrenti — gli elementi della sentenza Corbeau rilevanti nella presente controversia. Infatti, in occasione di un richiamo della giurisprudenza della Corte riguardante l'applicazione del combinato disposto degli artt. 85, 86 e 90, n. 2, del Trattato, il Tribunale ha sintetizzato la parte della detta sentenza nella quale la Corte ha esaminato se l'esclusione della concorrenza fosse necessaria per assicurare l'adempimento della missione specifica assegnata all'impresa interessata.

31 Occorre rilevare che il Tribunale ha giustamente dichiarato (punto 174 della sentenza impugnata) che siffatto richiamo era necessario al fine di poter stabilire se il diritto comunitario ostasse a che uno Stato membro concedesse aiuti di Stato a compensazione del costo supplementare sostenuto da un'impresa incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale ai sensi dell'art. 90, n. 2, del Trattato, costo supplementare derivante dall'assolvimento della missione specifica di cui essa è investita.

32 In secondo luogo, i ricorrenti contestano al Tribunale il fatto di avere ignorato il punto 19 della sentenza Corbeau, da cui si evince che l'art. 90, n. 2, del Trattato non va applicato «qualora si tratti di servizi specifici, scindibili dal servizio di interesse generale, che rispondono ad esigenze specifiche di operatori economici che richiedono determinate prestazioni supplementari che il servizio postale tradizionale non offre (...)». Infatti, secondo loro, con la distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi la Posta offre servizi specifici che soddisfano i criteri enunciati dalla sentenza Corbeau. Non si dovrebbe pertanto escluderli dalla concorrenza ed esonerarli in osservanza dell'art. 92, n. 1, del Trattato.

33 A tal proposito, occorre ricordare che, nel punto 178 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che la corresponsione di un aiuto di Stato può, ex. art. 90, n. 2, del Trattato, sfuggire al divieto di cui all'art. 92 del medesimo Trattato, quando l'aiuto di cui trattasi miri solo a compensare il costo supplementare generato dall'adempimento della missione particolare incombente all'impresa incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale e la sua concessione si riveli necessaria affinché la suddetta impresa possa garantire il rispetto degli obblighi di servizio pubblico ad essi imposti in condizioni di equilibrio economico (sentenza Corbeau, citata, punti 17-19). Nel punto 188 della sentenza impugnata, il Tribunale ne ha dedotto che, trattandosi di un aiuto corrisposto a favore di un'impresa di cui all'art. 90, n. 2, del Trattato, la possibilità di una sovvenzione incrociata è esclusa finché l'importo dell'aiuto di cui trattasi resti inferiore al costo supplementare generato dall'adempimento della missione particolare ai sensi della suddetta disposizione.

34 Dato che ha posto la condizione che l'agevolazione fiscale non sia superiore al costo supplementare del servizio pubblico, il Tribunale non ha di certo ignorato i precetti di cui all'art. 90, n. 2, del Trattato, quali risultano dalla sentenza Corbeau.

35 In terzo luogo, i ricorrenti ritengono che il punto 178 della sentenza impugnata sia errato in linea di principio, non solo per quanto concerne la compensazione, di cui essi avrebbero dimostrato i limiti basandosi segnatamente sulla sentenza Corbeau, ma anche in quanto il Tribunale afferma in esso che l'aiuto dovrebbe permettere all'impresa di garantire il rispetto degli obblighi di servizio pubblico ad essa imposti in condizioni di equilibrio economico. Secondo i ricorrenti, non sarebbe gli sgravi fiscali a consentire alla Posta di svolgere le sue missioni di servizio pubblico in modo equilibrato, vale a dire redditizio, bensì i profitti indebitamente tratti dalle attività commerciali agevolate dai detti sgravi.

36 Per la parte riguardante la valutazione del costo supplementare del servizio pubblico affidato alla Posta, al fine di determinare se esso possa essere stato compensato dalla concessione dell'aiuto di cui trattasi, quest'argomento fa riferimento ai fatti oggetto del contendere nella ricostruzione fattane dal Tribunale.

37 Infatti, nel punto 114 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che è pacifico che il vantaggio fiscale controverso di cui la Posta gode in forza dell'art. 21 della legge 1990, vale a dire l'abbattimento dell'85% operato sul valore delle basi imponibili in materia di imposte locali, è stato pari, nel 1994, a 1,196 miliardi di FF. Nello stesso punto, il Tribunale ha ritenuto pertanto che la Commissione aveva giustamente considerato che l'importo del suddetto vantaggio fiscale non superasse il costo supplementare del servizio pubblico, anche basandosi sull'ipotesi minima, vale a dire di un costo supplementare valutato pari a 1,32 miliardi di FF.

38 Per altro, nella sua parte consistente nell'asserzione che il Tribunale ha errato nel ritenere che l'aiuto non avrebbe comportato sovvenzioni incrociate a vantaggio delle attività concorrenziali della Posta, il medesimo argomento si limita a riproporre la prima parte del motivo.

39 Per tali ragioni, l'argomento è manifestamente irricevibile.

40 Ne discende che la seconda parte del motivo è, nel contempo, manifestamente infondata e manifestamente irricevibile.

**Sulla terza parte del motivo**

41 Nella terza parte del motivo, i ricorrenti contestano la fondatezza della riduzione del costo supplementare totale del 34,7%, percentuale pari alla quota di fatturato realizzata dalla Posta nel 1993 nell'ambito delle sue attività concorrenziali, ivi comprese le attività rientranti nel settore delle assicurazioni, alla quale il Tribunale fa riferimento nel punto 110 della sentenza impugnata. A loro parere, tale cifra è frutto di pura fantasia.

42 A tal proposito, i ricorrenti si limitano, senza dedurre argomenti diversi da quelli respinti nei punti 112 e 113 della sentenza impugnata, a contestare accertamenti in fatto la cui inesattezza materiale non è deducibile dalla documentazione sottoposta all'esame del Tribunale.

43 Questa parte del motivo deve essere pertanto dichiarata manifestamente irricevibile.

**La domanda mirante alla dichiarazione di incompatibilità della legge 1990**

44 I ricorrenti hanno chiesto alla Corte di dichiarare incompatibili con il mercato comune, in osservanza dell'art. 92, n. 1, del Trattato, le disposizioni censurate della legge 1990.

45 A tal proposito, è sufficiente constatare che questa domanda non è stata formulata in primo grado.

46 Orbene, ai sensi dell'art. 113, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, l'impugnazione non può modificare l'oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale.

47 Per tale ragione, questa domanda è manifestamente irricevibile.

48 Da tutto quanto precede discende che l'impugnazione deve essere respinta in quanto, nel contempo, manifestamente infondata e manifestamente irricevibile.

Sulle spese

49 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché i ricorrenti sono rimasti soccombenti, occorre condannarli alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quarta Sezione)

così provvede:

**1) Il ricorso è respinto.**

**2) I ricorrenti sono condannati alle spese.**

Lussemburgo, 25 marzo 1998

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente della Quarta Sezione

H. Ragnemalm